

di Aldo Gaudieri

www.elettro-discount.com

Email:info@elettro-discount.com

Msn:elettro.discount@libero.it

Cel: 3939587655

Tel/Fax:0298264300

## **Cos'è il marchio CE?**

La **marcatura CE** è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti per attestarne la rispondenza (o conformità) a tutte le direttive comunitarie ad esso applicabili. L'apposizione del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo **Spazio economico europeo (SEE)**. La presenza del marchio CE garantisce ai consumatori che il prodotto abbia le necessarie caratteristiche di sicurezza d'uso. Esempi di alcune direttive che richiedono il marchio CE sono la direttiva bassa tensione, la direttiva macchine, la direttiva compatibilità elettromagnetica, la direttiva per i sistemi in pressione, la direttiva per i dispositivi medici. L'elenco completo è disponibile all'indirizzo <http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp>. Il simbolo CE significa "Conformité Européene", ed indica che il prodotto che lo porta è conforme ai requisiti essenziali previsti da Direttive in materia di sicurezza, sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc.

Da tempo infatti, su parecchie categorie di prodotti destinati al mercato comunitario viene impresso un marchio recante le lettere C E, la cui funzione è quella di garantire l'acquirente sulla conformità del prodotto stesso ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria..

I produttori cinesi hanno pensato di copiare lo stesso marchio CE, apponendo come unica modifica uno spazio minore fra le due lettere e dandogli un diverso significato (figura 1).

Nella versione cinese del marchio CE significa "China Export" e viene apposto sui prodotti cinesi destinati all'esportazione, che non hanno eseguito alcuna prova di conformità agli standard europei.

Come si può osservare, la difficile distinzione fra i due marchi provoca l'errore di molti acquirenti, tratti in inganno anche dalle qualità intrinseche del prodotto: infatti, per essere competitive, le merci "China Export" non sono sottoposte ai controlli imprescindibili per ottenere il "somigliante" marchio europeo.



Figura 1: I due marchi a confronto

Il marchio CE in Cina vuol dire China Export, il marchio C E ricavato da due cerchi come in figura 2, vuol dire Conformità Europea. Per misurare lo spazio bisogna verificare che fra la C e la E ci sia almeno la metà della larghezza della C, se e' meno allora e' China Export.





Figura 2: Il marchio "conformità europea"



E' da evidenziare che questo genere di controlli competono in primis al Ministero delle Attività Produttive e alle Camere di Commercio.

Gli addetti ai controlli di questi organismi operano in virtù del disposto dell'art. 13, comma 1, della L. 24/11/1981, n. 689.

*“Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.”*

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia possono invece effettuare detti controlli in virtù del comma 4, dell'art. 13, della stessa legge.

*“All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.”*

## **NORME DEL CODICE PENALE**

Nel caso che il materiale oggetto della verifica non sia conforme e la sua commercializzazione sia **“PERICOLOSA PER IL CONSUMATORE”** o il suo smercio sia configurabile come **“TRUFFA IN COMMERCIO”** si procede al sequestro e si invia comunicazione all'autorità competente per le relative **SANZIONI di carattere PENALE:**

**Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali**

**Art. 515 Frode nell'esercizio del commercio**

**Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

Libro 2 Capo II Titolo VIII del Codice Penale “Delitti contro l'economia pubblica l'industria e il commercio)

## **DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTAVVENZIONI**

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto per le violazioni finanziarie dell'articolo 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nell'ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

(Art. 32 - Legge 689/1)

## **SEQUESTRO:**

### **Modalità del sequestro di cose**

(Capo II, DPR 571/82)

Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 13 della legge 689/81 il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate.

*(E' bene elencare dettagliatamente i giocattoli sequestrati, indicando se possibile il fabbricante o l'importatore)*

(Art. 4, comma 1, DPR 571/82)

Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge 689/81, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.

(Art. 4, comma 2, DPR 571/82)

Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del soggetto di cui al secondo comma dell'art. 7 del DPR 571/82.

(Art. 5, comma 1, DPR 571/82)

Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo dell'ufficio o il soggetto di cui al comma 2 dell'art. 7, D.P.R. 571/82 ne informa immediatamente l'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge 689/81, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo se del caso, che delle stesse siano preventivamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.

(Art. 4, comma 2, DPR 571/82)

Qualora siano stati sequestrati atti o documenti coloro che li avevano in deposito possono chiedere all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge 689/81, con istanza esente da bollo, il rilascio di copie autentiche.

La predetta autorità se autorizza il rilascio, ne informa il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro che provvede a rilasciare le copie ed a certificarne l'autenticità.

Sulle copie deve in ogni caso esser fatta menzione del sequestro esistente.

Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente.

(Art. 6, commi 1-2-3-4, DPR 571/82)

## **CONFISCA**

Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 7 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.

(art. 11 comma 8 - Legge 615/96)

**Chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.**(art. 8 - com.1 - L. 689/81)

### **Normativa di riferimento**

Legge 18 ottobre 1977, n° 791 - Direttiva 73/23 CEE

D. Legs. 25 novembre 1996, n° 626 - Direttiva 93/98/CEE

D. Legs. 31 luglio 1997, n° 277 - Direttiva 93/68/CEE